

FONDAZIONE "FUTURO INSIEME" di LEGNAGO
STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI.

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del vigente codice civile e del D.lgs. 117/2017, la Fondazione denominata FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "FUTURO INSIEME".

A decorrere dalla data di effettiva iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, la Fondazione opererà sotto la denominazione "FUTURO INSIEME - ENTE DEL TERZO SETTORE", ovvero l'acronimo "ETS", in sigla "FUTURO INSIEME ETS".

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Legnago, con indirizzo, attualmente, in Via Carceri n. 1.

Le variazioni di sede all'interno del Comune di cui al comma precedente non implicano variazione statutaria, ma comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 3 - Finalità

La Fondazione trae la propria origine e mantiene il proprio riferimento ideale nel grande patrimonio di valori e di solidarietà umana formatosi nell'ambito dell'Associazionismo tra le famiglie di persone con disabilità.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo esclusivo il perseguimento di fini di solidarietà sociale ed integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità, garantendo loro pari dignità e qualità di vita e favorendone il processo di integrazione sociale.

La Fondazione è apolitica, apartitica, aconfessionale.

Art. 4 - Oggetto

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In specie, la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività di preminente interesse generale:

I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

II. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

III. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone cui si rivolge l'attività istituzionale della

Fondazione.

Più in dettaglio, la Fondazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

- a) l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone con disabilità;
- b) promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità;
- c) promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, gruppi appartamento in abitazioni civili, e simili a favore di persone con disabilità;
- d) promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, a favore di persone con disabilità e relative famiglie, da svolgere anche a domicilio, ovvero presso strutture di soggetti terzi pubblici o privati;
- e) altri servizi di assistenza sociale e socio assistenziale a beneficio di persone con disabilità e loro famiglie, anche finalizzate ad attuare processi tesi a favorire percorsi di autonomia, integrazione, inserimento o reinserimento sociale, promuovere ed attuare la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- f) svolgere ogni attività di tutela finalizzata al monitoraggio della qualità di vita delle persone con disabilità;
- g) promozione e sostegno di centri di formazione professionale ed inserimento al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali, favorendo il processo di integrazione sociale delle persone con disabilità;
- h) servizi di assistenza sociale e socio assistenziale a beneficio di persone anziane;
- i) assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme in vigore;
- l) assunzione di incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", in tema di TRUST, nonché stipulare contratti di "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi);
- m) promozione, divulgazione e qualificazione delle attività della Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio;
- n) la Fondazione promuove forme innovative di solidarietà, anche ai sensi della legge 112/2016, promuovendo e sostenendo iniziative pubbliche, private e/o familiari di

residenzialità, valorizzando patrimoni immobiliari pubblici e/o privati, donazioni o abitazioni di nuova costruzione, attraverso forme innovative di residenzialità destinate alla coabitazione di piccoli gruppi di persone con disabilità. A questo scopo la Fondazione può attivare attività di monitoraggio dei progetti di vita, autonomamente o su specifico mandato delle Famiglie, con professionisti individuati per competenza, idonea formazione e motivazione etica, con o senza corresponsione di compenso.

Per la gestione dei servizi di assistenza la Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nella esecuzione della attività di assistenza.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con Enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi, in co-progettazione e/o co-programmazione.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle accessorie, strumentali e secondarie, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

TITOLO II - AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO.

Art. 5 - Ambito territoriale

La Fondazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 - Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- dei redditi derivanti dal patrimonio;
- dei redditi derivanti dalle attività svolte;
- dei contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente e ammessa dal D.lgs. 117/2017.

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in

denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori-Partecipanti o da soggetti terzi;

- dai beni mobili e immobili che vengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio ed il fondo di gestione di cui infra, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Il Fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, svolte anche in regime di convenzione;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori, dei Partecipanti o soggetti terzi.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate

per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 8 - Volontari

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III - FONDATORI E ORGANI

Art. 9 - Fondatori - Partecipanti

Sono Fondatori le persone giuridiche e le persone fisiche indicate come tali nell'atto di costituzione della Fondazione.

Sono Partecipanti tutti quelli che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali.

Per essere riconosciuti Partecipanti occorrerà presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione e contribuire mediante un conferimento in denaro o in natura, di valore non inferiore a quello fissato dal Consiglio di amministrazione stesso che delibera l'ammissione del nuovo Partecipante con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti. Tale deliberazione andrà comunicata all'Assemblea dei Fondatori-Partecipanti alla prima riunione utile.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,

la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

La qualifica di Partecipante può inoltre essere attribuita, per particolari meriti, anche in assenza di conferimento economico, a persone che si siano particolarmente distinte nell'impegno assiduo e nel sostegno delle finalità istituzionali della Fondazione.

Diritti dei Fondatori-Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti alla Fondazione hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'Ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in Assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività della Fondazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

Obblighi dei Fondatori-Partecipanti alla Fondazione

Il Fondatore-Partecipante alla Fondazione può essere escluso dalla Fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti,
- il Consiglio di amministrazione,
- il Presidente,
- l'Organo di controllo,
- l'Organo di revisione legale dei conti.

Art. 11 - Assemblea dei Fondatori - Partecipanti

I Fondatori e Partecipanti, sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli iscritti al libro dei Fondatori - Partecipanti in essere, ai sensi del presente Statuto, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti.

All'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti compete:

- la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina dell'Organo di controllo;
- la nomina dell'Organo di revisione legale dei conti;

- l'approvazione del bilancio consuntivo, da deliberarsi entro il 31 marzo di ogni anno,
- la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- l'indicazione dell'ente/degli enti ai quali devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione, per qualsiasi causa;
- ogni altra attribuzione espressamente attribuita all'Assemblea stessa dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti si riunisce, almeno una volta all'anno, per assumere le delibere di sua spettanza a norma del presente Statuto, nonché ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne faccia formale richiesta almeno un decimo dei Fondatori - Partecipanti.

Ciascun Fondatore - Partecipante ha diritto ad un solo voto.

A cura del Presidente della Fondazione e sotto la sua responsabilità, viene tenuto:

- un libro attestante i Fondatori - Partecipanti in essere;
- un libro delle adunanze e delle delibere assunte dalla Assemblea dei Fondatori - Partecipanti;
- un libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno un decimo dei Fondatori - Partecipanti.

L'Assemblea è convocata in forma scritta. La convocazione deve essere inviata ai Fondatori - Partecipanti a mezzo posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, con prova di avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello previsto per la riunione, che quando necessario, si potrà svolgere anche a distanza con idonei supporti telematici purché sia possibile accertare l'identità dei partecipanti.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto. In seconda convocazione, la riunione è valida qualora sia presente almeno un terzo degli aventi diritto. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. Si fa salvo quanto espressamente pattuito al successivo art. 22.

Qualora un membro della Assemblea dei Fondatori-Partecipanti non possa partecipare all'Assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente dell'Assemblea non può essere portatore di più di una delega.

La qualifica di Fondatore - Partecipante si può perdere, previa determinazione dell'assemblea, nei seguenti casi:

- per rinuncia, in forma scritta al Consiglio di amministrazione, nel caso in cui il singolo Fondatore -

Partecipante manifesti espressa volontà di non poter più concorrere fattivamente alla vita della Fondazione;

- per decadenza, previa determinazione dell'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti, nel caso in cui l'Assemblea ravvisi una situazione di obiettiva difficoltà o di obiettiva impossibilità del Fondatore - Partecipante a concorrere fattivamente alla vita della Fondazione.

La qualifica di Partecipante non è trasmissibile.

Qualora venisse a mancare alcuno dei Fondatori per decesso o per esercizio del diritto di recesso, l'Assemblea procederà, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto.

In tal caso il soggetto subentrante si giova del versamento già effettuato dal Fondatore originario.

Si fa salvo il rispetto di eventuali disposizioni testamentarie del Fondatore deceduto.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti, compreso il Presidente, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Fondatori-Partecipanti, previa determinazione del relativo numero.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'Organo, salvo ratifica da sottoporre alla prima Assemblea utile.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tal caso occorre convocare con urgenza l'Assemblea dei Fondatori - Partecipanti per le delibere di sua competenza.

Art. 13 - Nomina del Presidente e Vicepresidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e l'eventuale Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; redige ed approva il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo da approvare in Assemblea dei Fondatori - Partecipanti.

E' sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno la metà degli

aventi diritto, un Consiglio Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro Organismo consultivo reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone i compiti.

Il Consiglio di amministrazione potrà inoltre affidare incarichi di Coordinatore e/o Direttore e attribuirne compiti, mansioni, deleghe, nei limiti concessi dalla normativa vigente.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti.

La convocazione deve essere scritta, deve riportare l'indicazione dell'ordine del giorno, nonché dell'ora e luogo di convocazione.

L'avviso di convocazione è comunicato ai consiglieri per posta, fax, posta elettronica, PEC, o tramite consegna a mano, con un preavviso di almeno tre giorni prima della adunanza.

L'adunanza può avvenire anche in video o tele-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il Soggetto verbalizzante.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Non è ammessa la delega.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea dei Fondatori - Partecipanti.

Art. 17 - Organo di controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo, nominato dall'Assemblea

dei Fondatori-Partecipanti.

L'organo di controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di Organo collegiale l'organo è composto di tre membri effettivi.

In ogni caso un componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida introdotte dalle norme attuative del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Ai componenti dell'Organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito dall'assemblea dei Fondatori - Partecipanti in sede di nomina, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa applicabile.

Art. 18- Revisione legale dei conti

La Assemblea dei Fondatori - Partecipanti deve nominare un Revisore legale dei conti, o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del terzo settore.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE.

Art. 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Art. 20 - Bilancio

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio sarà depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21 - Bilancio sociale

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 14 del CTS, la Fondazione redige il bilancio sociale.

Ove ne ricorra l'obbligo il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni

attuative del CTS ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

Art. 22 - Modifiche statutarie e deliberazioni straordinarie

Le modifiche allo Statuto, nonché le delibere straordinarie di cui all'articolo 42-bis c.c. purché siano compatibili con la natura della Fondazione, sono deliberate dalla Assemblea dei Fondatori-Partecipanti con maggioranza qualificata di almeno tre quarti degli aventi diritto in prima convocazione o della maggioranza degli aventi diritto in seconda convocazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

In caso di delibera di scioglimento si applica il quorum previsto dall'art. 21 c.c. terzo comma.

Art. 23 - Estinzione e devoluzione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente come individuato dal CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di Fondazioni.

Art. 25 - Disposizioni transitorie

Fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.